



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 602 DEL 07/04/2025**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 29281 del 4.4.2025 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

vista la PEC del 13.2.2025, prot. n. 554, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 13122, con la quale l'Università degli Studi dell'Aquila richiede la sottoscrizione di una convenzione per permettere lo svolgimento di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti ed in particolare al fine di consentire il tirocinio della studentessa Alice Meloni iscritta al Corso di Laurea in Fisioterapia;

dato atto che la succitata Università garantisce nella convenzione che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;



viste le mail del 14.2.2025 e del 20.2.2025, agli atti di questo ufficio, con le quali il Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale e la Direzione Medica Varese hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;

vista altresì la PEC del 26.3.2025, prot. n. 38708, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 26394, con cui l'Università degli Studi dell'Insubria ha espresso parere favorevole alla stipula della succitata convenzione;

stabilito che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

evidenziato che sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione ad indirizzo medico sanitario;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale con l'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte degli studenti iscritti, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;
2. di evidenziare che sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione ad indirizzo medico sanitario;



3. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
4. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
5. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.";
8. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Recupero e Rieducazione Funzionale, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita, n° 2, P.I. 01021630668, rappresentata per la stipula del presente atto convenzionale dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof.ssa Francesca Zazzeroni, autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università **con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05/07/2012**, d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore"**

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0029281 del 4.4.2025, d'ora in poi denominato **"Soggetto Ospitante"**

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- che l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1.1 Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196,



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante mette a disposizione dell'Università le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale del Soggetto Ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

2.3 Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 4, contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

2.5 È consentita la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede previa comunicazione all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.

2.6 Il Soggetto Ospitante è tenuto a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 24 mesi. La durata viene specificata nel Progetto di cui al n. 2.3, che precede, relativo ad ogni tirocinante. La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98.

3.2 Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza e non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- inviare alla Segreteria Amministrativa competente mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso il Soggetto Ospitante, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi dell'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Art. 4 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

4.1 Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

4.2 A questo proposito, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono che:

- il Soggetto Promotore si fa carico della “formazione generale” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione ai tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- il Soggetto Ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

- sul Soggetto Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

4.3 Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono inoltre che:

- il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;

- il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali";

4.4 Le parti concordano inoltre che il docente che richiede l'attivazione della Convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal Soggetto Promotore, provvede a:

- fornire, al Soggetto Ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);

Art. 5 Coperture assicurative

5.1 L'Università degli Studi dell'Aquila assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel Progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti formativi e di orientamento.

5.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi dell'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 6 Comunicazioni

I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Art. 7 Risoluzione delle controversie

7.1 Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

7.2 Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Varese.

Art. 8 Trattamento dati

8.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

8.2 Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. I) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente Convenzione.

8.3 Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 9 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10 Decorrenza della presente Convenzione

10.1 La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

10.2 In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 11 Registrazione e spese

11.1 La presente Convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

11.2 Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

11.3 È soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante da assolversi alternativamente:

- Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - uff. Territoriale di Varese n.7366 del 22.1.2016.

11.4 La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore
La Direttrice del Dipartimento
Di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
(Prof.ssa Francesca Zazzeroni)

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
(Dott. Damiano Ghilotti)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

AII. I

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 8 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente Convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente.

Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

L'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina:

<https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=item=file&table=allegato&id=177>



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

- l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata sul sito internet istituzionale alla pagina web: asstsettelaghi.it/web/guest/privacy1 ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Le comunicazioni previste dal presente accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi dell'Aquila:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:

E-mail: rpd@strutture.univaq.it;

PEC: protocollo@pec.univaq.it

per l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente/Azienda:

E-mail: dpo@asst-settelaghi.it

PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Lì _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore
La Direttrice del Dipartimento
Di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
(Prof.ssa Francesca Zazzeroni)

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
(Dott. Damiano Ghilotti)

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Determinazione Dirigenziale n. **602** del **07/04/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 07/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio